



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 190

del 05.09.2007

O G G E T T O

Contenziosi per mancato rimborso I.V.A. su comparti edilizi. transazione.

L'anno duemilasette, il giorno cinque del mese di settembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Assente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- le imprese Adriatica Costruzioni, B & Y Costruzioni, Damiano Belgiovine, Giacinto Consiglio, Edil Cosbu, I.C.R., I.V.S., Vincenzo Marino, Rosalba Mastropierro, Valente Costruzioni, nonché le cooperative Cifariello e Lazio, hanno attivato contenziosi dinanzi al Tribunale di Molfetta per il riconoscimento del diritto ad ottenere il rimborso dell'IVA fatturata in seguito al pagamento dell'indennità di cessione bonaria convenuta fra dette imprese e cooperative ed il Comune di Molfetta per la realizzazione degli interventi edilizi nei Comparti del PRGC;

- il Comune di Molfetta, con deliberazioni giuntali si è costituito nei succitati giudizi (tranne che nei giudizi intentati da Adriatica Costruzioni, Cifariello, Edil Cosbu, Lazio e Vincenzo Marino) sostenendo la tesi della non assoggettabilità ad IVA nella considerazione che dette cessioni sarebbero effettuate per fini istituzionali e nell'ambito di interventi di lottizzazione, ai sensi dell'art. 51 della Legge 342/2000;

- in data 22.10.2005 la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso della Agenzia delle Entrate di Roma, rispondendo ad un interpello di una cooperativa edilizia, ha espresso il parere che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DPR 26.10.1972 n. 633, la cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni rappresenta il presupposto oggettivo dell'assoggettamento alla imposizione IVA, mentre dal punto di vista soggettivo l'art. 4 del citato DPR assoggetta ad IVA anche le società cooperative, ritenendo l'Agenzia che la circostanza evidenziata nella convenzione, secondo la quale l'operazione verrà effettuata nell'ambito dei fini istituzionali del Comune, appare del tutto irrilevante in quanto l'ente locale rappresenta il soggetto acquirente e non colui che pone in essere l'operazione di cessione dell'area. Quest'ultima verrà fatta dalla società cooperativa istante soggetto passivo ai fini IVA, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633;

- è insorta fra alcune imprese ricorrenti e l'Amministrazione Comunale la volontà di risolvere bonariamente le vertenze di cui trattasi, al fine di evitare l'alea e le lungaggini della via giudiziaria, che si sostanzia dei seguenti punti fermi:

- a) pagamento rateizzato da parte dell'Ente in favore delle imprese dell'IVA fatturata;
- b) pagamento, in modo forfettario, da parte dell'Ente delle spese legali al lordo degli oneri fiscali;
- c) rinuncia delle imprese agli interessi legali;
- d) rinuncia delle imprese alla azione giudiziaria promossa con conseguente estinzione del processo.

Visto lo schema di transazione allegato al presente provvedimento;

Evidenziata la convenienza per l'Ente, che così eviterebbe contenziosi dal probabile esito negativo, aggravamento di costi perché così si pagherebbe solo l'IVA dovuta, in quanto per le spese legali è prevista la liquidazione in modo forfettario, e quindi, in misura notevolmente ridotta rispetto ad un eventuale esito negativo del giudizio in corso;

Evidenziato, altresì, che comunque la spesa da ultimo indicata verrebbe compensata dal mancato pagamento degli interessi legali (pari al risparmio di oltre 37.000 €);

Ritenuto di approvare tale schema al fine di transigere le controversie pendenti;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, dal Dirigente f.f. del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanziario sulla regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare lo schema di transazione, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, per la definizione bonaria del contenzioso giudiziario insorto per il mancato rimborso dell'IVA fatturata da imprese cedenti terreni destinati agli interventi edilizi nei Comparti del PRGC, riportante le seguenti clausole essenziali:
 - a) pagamento dell'IVA da parte dell'Ente in favore delle imprese in due rate, una pari al 70% entro il 15 settembre 2007, l'altra pari al 30% entro il 10 gennaio 2008;
 - b) pagamento, in modo forfettario, delle spese legali da parte dell'Ente al lordo degli oneri fiscali, contestualmente al pagamento della prima rata di cui al precedente sub a);
 - c) rinuncia delle imprese a qualsiasi pretesa di interessi legali;
 - d) rinuncia delle imprese alle azioni giudiziarie promosse con conseguente estinzione dei processi.
- 2) Di disporre che il presente schema di transazione valga sia nei confronti delle imprese che hanno espresso volontà di definire bonariamente i contenziosi pendenti (Cifariello, Edil Cosbu, I.C.R., Lazio, Marino Vincenzo, Mastropiero Rosalba, Valente Costruzioni), sia nei confronti delle imprese che aderiranno successivamente.
- 3) Di disporre, altresì, che la rateizzazione (70% – 30%) valga come direttiva nei confronti dei dipendenti uffici e principio operativo da far valere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio, anche nei confronti della generalità delle imprese cedenti, la cui IVA fatturata è da rimborsare.
- 4) Di autorizzare la deroga alla rateizzazione per quanto riguarda la transazione con l'impresa I.C.R. in ragione del rapporto di "dare-avere" fra l'impresa e l'Ente, quindi in regime di sostanziale compensazione dell'IVA.
- 5) Di demandare al Sindaco la sottoscrizione dei singoli atti transattivi, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL. 18.08.2000 n. 267.
- 6) Di demandare al responsabile dell'U.A. Affari Legali i provvedimenti di liquidazione di quanto previsto nel precedente punto 1), di concerto con la

Ragioneria Comunale, ad avvenuta sottoscrizione degli atti transattivi predisposti secondo lo schema approvato al punto 1).

- 7) Di impegnare la spesa complessiva di € 660.936,37 a titolo di rimborso IVA, secondo il prospetto contabile predisposto dalla Ragioneria.
- 8) Di impegnare la spesa complessiva di €23.700,00 a titolo di rimborso forfettario spese legali al Cap. 14860 del bilancio 2007, secondo il prospetto contabile della Ragioneria.
- 9) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 10) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 11) Di trasmettere il presente provvedimento, a cura del responsabile del procedimento, all'Assessore all'Urbanistica, all'Assessore alle Finanze, al Dirigente del Settore Territorio, al Dirigente del Settore Finanze.